Oggi **19 maggio 2014**, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Marco Crescimbeni delegato dal Sindaco del comune di Verona come da delega già in atti con l'avv. Parente. E' anche presente l'avv. Angela Likawetz.

Per la parte convenuta CISL SCUOLA - SEGRETERIA PROVINCIALE DI VERONA il segretario sig. Alessio Rebonato.

Per la parte convenuta SNALS CONFSAL - SEGRETERIA PROVINCIALE DI VERONA il sig. Alberto Forti segretario provinciale.

Sono presenti per le parti convenute gli avv. Maurizio Sartori, Andrea Pansini, Stefano Caloi.

Per la parte convenuta UIL SCUOLA - SEGRETERIA PROVINCIALE DI VERONA e per la FLC CGIL - SEGRETERIA PROVINCIALE DI VERONA non è presente nessuno.

I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.

I procuratori avv. Pansini, Sartori e Caloi chiedono di poter produrre la sentenza emessa dal Tribunale del lavoro di Verona pubblicata in data 12.5.2014.

Il Giudice ammette l'odierna produzione documentale di parte convenuta, si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo.

II Giudice

Dott. Michele Maria Benini



Sent. N	
RCL N	
Crop N	
Cron. N.	

## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA

## Sezione lavoro

Il Giudice, dott. Michele Maria Benini, nella causa di lavoro promossa

da

COMUNE DI VERONA (Avv. PARENTE GIUSEPPE)

contro

CISL SCUOLA - SEGRETERIA PROVINCIALE DI VERONA UIL SCUOLA - SEGRETERIA PROVINCIALE DI VERONA SNALS CONFSAL - SEGRETERIA PROVINCIALE DI VERONA FLC CGIL - SEGRETERIA PROVINCIALE DI VERONA (Avv. CALOI STEFANO)

## P.Q.M.

definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, uditi i procuratori delle parti, così statuisce:

dichiara l'inammissibilità del ricorso per effetto del c.d. giudicato esterno a seguito della sentenza n. 15 del 2013 pronunciata dalla Corte d'Appello di Venezia in data 17.1.2013, pubblicata in data 19.4.2013 e passata in giudicato in data 20.10.2013;

dichiara assorbita ogni altra questione;

condanna il Comune di Verona a rifondere alle parti convenute le spese del presente giudizio, spese che sono liquidate nella somma complessiva di Euro 2.500,00 per compensi professionali limitatamente alla fase decisoria, compensate le spese tra le parti quanto alle altre fasi del presente giudizio, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese e oltre a IVA e CPA.

Motivazione riservata entro giorni 60 dalla data odierna.

Così deciso in Verona, il 19 maggio 2014



## Il Giudice Dott. Michele Maria Benini